

N. 00263/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2014, proposto da:

Ditta Barina e Salmaso s.n.c. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Cecchini, Alvise Biscontin, Marta Larese De Santo, con domicilio eletto presso lo studio dell' avv. Alvise Biscontin in Venezia-Mestre, via Lazzari, 22/10;

contro

Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, con domicilio eletto in Venezia, presso l'Avv.ra Civica - San Marco 4091;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza B.A.P. di

Venezia e Laguna, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego del 24/10/2013 prot. n. 465871 della domanda di Autorizzazione Paesaggistica presentata in data 11/10/2012 prot. n. 428340;

del parere presupposto e contrario del Ministero per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 25/6/2013 (verbale prot. n. 2013/288234) e il successivo parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna, acquisito in sede di Conferenza di Servizi del 15/10/2013 (verbale prot. n. 2013/455249);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista l'eccezione, sollevata dalla difesa comunale all'odierna udienza di discussione, d'inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso alla Soprintendenza presso l'avvocatura distrettuale, domiciliataria *ex lege*;

Ritenuta l'eccezione fondata, essendo stato il ricorso - proposto anche avverso il parere vincolante reso dalla Soprintendenza - notificato presso la sede della Soprintendenza B.A.P. di Venezia e Laguna e non già presso l'avvocatura distrettuale che ne è domiciliataria *ex lege*;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la rimessione in termini richiesta dalla difesa della ricorrente, non ricorrendo le ipotesi di scusabilità dell'errore descritte dall'art. 37 c.p.a.;

Ritenuto pertanto il ricorso inammissibile per mancata notificazione dello stesso all'amministrazione statale che ha emesso il parere paesaggistico vincolante, posto a fondamento del provvedimento di diniego;

Ritenuto che la decisione solo in rito della causa giustifichi la compensazione delle spese di lite fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)